

Questo giorno ventuno =21= settembre dell'anno duemilaquattro =2004= in Parma, Via Mantova n. 166, alle ore 9,00.

Innanzi a me Dottor GIULIO ALMANZI, Notaio in Parma, iscritto al Collegio Notarile di Parma, è presente il signor:

- MANFREDI ing. MANFREDO, nato a Parma (PR) il 30 luglio 1925, domiciliato per la carica di cui oltre presso la sede sociale, dirigente;

della cui identità personale io Notaio sono certo, il quale avendo i requisiti di legge, rinuncia col mio consenso alla assistenza dei testi a quest'atto ove agisce nella sua qualità di Consigliere della società:

- "BARILLA G. e R. Fratelli - Società per Azioni" con sede in Parma (PR), Viale Riccardo e Pietro Barilla n. 3/A, con il capitale sociale di Euro 175.440.000,00 (centosettantacinquemilioniquattrocentoquarantamila), numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Parma e Codice Fiscale 01654010345, soggetta alla direzione e al coordinamento di "Barilla Holding Società per Azioni".

L'ing. Manfredo Manfredi, nell'espressa sua qualità, richiede a me Notaio di redigere il verbale dell'assemblea straordinaria della premenzionata società in detta per oggi, dove ci troviamo, alle ore 9,00, in prima convocazione, per discutere e deliberare sul seguente

#### ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento dello statuto della società alla riforma del diritto societario ex decreto legislativo n. 6 del 17 gennaio 2003 e successive modifiche;

2. Varie ed eventuali.

Aderendo alla richiesta dò atto di quanto segue:

Assume la presidenza della riunione ai sensi dell'articolo 10 dello statuto lo stesso ing. Manfredo Manfredi il quale dopo aver fatto constatare:

a) che del Consiglio di Amministrazione è presente il solo Consigliere ing. Manfredo Manfredi;

b) che del Collegio Sindacale sono presenti tutti i membri signori:

- Schianchi Augusto	Presidente
- Alinovi Giampiero	Sindaco Effettivo
- Tardini Mario	Sindaco Effettivo

c) che sono rappresentati tutti i soci portatori dell'intero capitale sociale, e precisamente:

- "Barilla Holding Società per Azioni" con sede in Parma (PR), Viale Barilla n. 3/A, titolare di numero 17.340.000 (diciassettemilionitrecentoquarantamila) azioni pari al 51% del capitale, rappresentata dal signor Fedolfi Fabrizio, nato a Parma (PR) il 9 febbraio 1938, in virtù di delega da conservarsi agli atti sociali;

- "Relou Italia S.r.l." con sede in Parma (PR), Strada Farini n. 29, titolare di numero 16.660.000 (sedicimilioniseicentosessantamila) azioni pari al 49% del capitale, rappresentata dal signor Fedolfi Fabrizio, nato a Parma (PR) il 9 febbraio 1938, in virtù di delega da conservarsi agli atti sociali;

d) che i soci risultano iscritti nel libro soci ed hanno deponendo le azioni a norma di legge e di statuto:

e) che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di legge e di statuto mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 10 agosto 2004 - Foglio Inserzioni n. 186;

dichiara validamente costituita l'assemblea.

Il Presidente illustra agli intervenuti l'argomento all'ordine del giorno ed espone le motivazioni che rendono necessaria l'adozione di un nuovo testo di statuto sociale al fine di adeguare lo stesso alla nuova normativa in materia di diritto societario introdotta dal Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 6 le cui principali modifiche riguardano:

- l'indicazione unicamente del Comune ove è posta la sede legale;
- la possibilità di aumentare il capitale anche mediante conferimenti in natura;
- la facoltà per l'assemblea straordinaria dei soci di deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni;
- le modalità per il trasferimento delle azioni;
- le modalità e i termini di convocazione e funzionamento delle assemblee dei soci;

- la previsione del consiglio di amministrazione quale unica forma di organo amministrativo;
- le modalità di funzionamento delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- la previsione dell'attribuzione del controllo contabile al collegio sindacale ovvero ad un revisore o ad una società di revisione;
- la previsione della nomina di un revisore contabile o di una società di revisione;
- la possibilità di deliberare la costituzione di uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare;
- le disposizioni relative alla clausola compromissoria.

Il Prof. Augusto Schianchi, a nome del Collegio Sindacale, esprime parere favorevole alle proposte come sopra illustrate dal Presidente.

L'assemblea, approvata la relazione del Presidente, con voto espresso in forma verbale, all'unanimità

#### DELIBERA

1) di adottare un nuovo testo di statuto sociale composto di numero 30 (trenta) articoli, documento che il comparente mi consegna e che io Notaio allego in originale al presente atto sotto la lettera "A", onde ne formi parte integrante e sostanziale;

2) di autorizzare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione in via di giunta fra loro:

- a compiere tutti gli atti e le formalità che si renderanno necessari per dare pratica attuazione a quanto sopra deliberato;
- ad apportare al presente atto ed all'allegato statuto quelle modifiche od integrazioni che venissero richieste da parte delle competenti autorità.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 9,50.

Richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che dattiloscritto da persona di mia fiducia, sotto mia cura ed in parte scritto di mia mano, su due fogli ed in sei facciate, è stato sottoscritto, unitamente all'allegato, dal comparente e da me Notaio, previa lettura da me datane, unitamente all'allegato, al comparente stesso che l'approva.

FIRMATI: MANFREDO MANFREDI - GIULIO ALMANSI

Costituzione, sede, durata e scopo della Società

Articolo 1

E' costituita una Società per azioni denominata:

"BARILLA G. e R. Fratelli - Società per Azioni"

Essa ha la propria sede in Parma (PR).

L'organo amministrativo ha la facoltà di trasferire la sede legale della società nell'ambito del Comune di Parma.

La società potrà istituire altrove sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze in Italia e all'estero.

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società sarà quello risultante dal libro soci; sarà onere del socio comunicare tempestivamente l'eventuale cambiamento del proprio domicilio.

Articolo 2

La durata della Società è fissata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31.12.2050).

Articolo 3

Scopo della Società è l'esercizio di attività nel settore alimentare.

Essa può compiere le seguenti operazioni:

- a) la produzione e il commercio di alimenti con particolare riguardo alle paste alimentari, ai prodotti da forno e ai prodotti dell'industria molitoria, compresi le bevande alcoliche e non, granaglie, semi, varietà vegetali, prodotti agricoli e prodotti dietetici;
  - b) la produzione e il commercio dei sottoprodotti della lavorazione del grano tenero;
  - c) la produzione e il commercio di farinaccio di grano duro, tritello di grano duro, farinetta di grano duro, granotto di grano duro, germe di grano duro e cubettato;
  - d) il commercio di articoli di abbigliamento e oggetti promozionali in genere;
  - e) la distribuzione, il magazzinaggio, il trasporto e la consegna di alimenti per conto proprio e per conto in particolare di Società del Gruppo Barilla;
  - f) il conseguimento, l'acquisto, la cessione e l'utilizzazione di brevetti e processi di fabbricazione riferentisi ai prodotti alimentari;
  - g) le coltivazioni miste di cereali ed altri seminativi;
  - h) la progettazione, costruzione, installazione, esercizio e manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati, impianti elettrici, meccanici e tecnologici in favore delle Società controllate, controllanti, o loro rispettive controllate ai sensi dell' art. 2359 del Codice Civile;
  - i) l'assunzione di partecipazioni in imprese finanziarie, industriali e commerciali aventi oggetto analogo o connesso al proprio od anche non aventi oggetto analogo o connesso quando tale attività sia non prevalente e comunque rientri nei limiti dell'art. 2361 del Codice Civile;
  - l) l'effettuazione di servizi di tesoreria e rapporti di conto corrente con le Società del Gruppo Barilla;
  - m) il compimento di ogni atto inerente e conseguente allo svolgimento ed al buon fine delle proprie operazioni, ed in genere della propria attività, non esclusa la compravendita di immobili.
- La società può anche assumere rappresentanze di industrie e commerci affini o connessi ai propri.

Essa potrà inoltre, nel pieno rispetto della normativa tempo per tempo in vigore, in via non prevalente e solo in quanto strumentale per il conseguimento dell'oggetto sociale, prestare cauzioni, avalli, garanzie reali e fidejussioni anche a favore di terzi.

Sono escluse dall'oggetto sociale:

- l'attività professionale riservata, nonchè ogni attività per la quale la legge prevede il rilascio di preventiva apposita autorizzazione e, segnatamente, l'esercizio dell'attività di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (intermediazione mobiliare professionale, nei confronti del pubblico);
- la sollecitazione del pubblico risparmio, ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216 e successive modificazioni.

## Capitale sociale e azioni

### Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro 175.440.000,00 (centosettanta-cinquemilioni quattrocento quarantamila) diviso in numero 34.000.000 (trentaquattromilioni) azioni del valore nominale di Euro 5,16 (cinque virgola sedici) cadauna.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento in natura o di crediti.

In caso di aumento di capitale sociale è riservato ai Soci il diritto di opzione in proporzione alle azioni possedute alla data della delibera di aumento.

Il diritto di opzione non esercitato da qualcuno dei Soci si consolida, pro quota, in coloro che intendono esercitarlo.

### Articolo 5

Le azioni liberate sono nominative.

L'Assemblea straordinaria dei soci può deliberare l'emissione di speciali categorie di azioni, stabilendo la forma, il modo di trasferimento ed i diritti spettanti ai possessori di tali azioni, anche da assegnare individualmente ai prestatori di lavoro dipendenti della società o di società controllate.

Il Socio che intende cedere in tutto o in parte le proprie azioni, per atto tra vivi, dovrà informare con lettera raccomandata - indicando la quantità di azioni che intende cedere, il nome dello acquirente ed il prezzo - il Consiglio di Amministrazione che ne darà comunicazione immediata agli altri Soci.

Entro quindici giorni da quello in cui è fatta la comunicazione i Soci dovranno comunicare al Consiglio di Amministrazione, se intendono esercitare l'acquisto alle condizioni indicate dal Socio venditore.

Scaduto il termine di quindici giorni si intenderà che i Soci vi abbiano rinunciato.

Nel caso in cui nessun azionista, nei termini predetti, abbia esercitato il diritto di prelazione, tale diritto potrà essere esercitato dalla Società e, in difetto, l'azionista sarà libero di vendere le proprie azioni così come comunicato al Consiglio di Amministrazione.

## TITOLO III

### Assemblee

#### Articolo 6

Le Assemblee sono convocate presso la sede sociale o in altra località in Italia, designata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione nella lettera di convocazione.

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta la totalità dei Soci e le sue deliberazioni prese in conformità della legge e del presente statuto, obbligano tutti i Soci anche se non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è convocata mediante avviso pubblicato su "Il Sole-24 ore" almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

L'assemblea è formalmente convocata anche mediante avviso spedito ai soci con raccomandata A.R. o fax o posta elettronica con conferma di ricezione e da essi ricevuto almeno 8 (otto) giorni prima del giorno fissato per l'assemblea.

Tuttavia essa è valida anche in difetto di formale convocazione se vi è rappresentato l'intero capitale sociale e vi partecipano la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In tal caso però ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato; ed inoltre dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi degli articoli 2364 e 2365 del Codice Civile.

#### Articolo 7

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, o entro centottanta giorni, nel caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato o quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 c.c. le ragioni della dilazione.

L'Assemblea straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario e ne sia fatta richiesta ai sensi di legge.

#### Articolo 8

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea, mediante delega scritta, anche da persona che non sia Socio in conformità a quanto disposto dall'art. 2372 del Codice Civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

#### Articolo 9

Le azioni sono individuali. Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

#### Articolo 10

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In sua assenza o impedimento, l'Assemblea è presieduta, nell'ordine, dal Vice Presidente o dall'Amministratore più anziano di età.

Il Presidente è assistito da un Segretario. Nel caso di cui al secondo comma dell'art. 2375 del Codice Civile e in ogni altro caso in cui lo ritenga opportuno il Presidente si farà assistere da un Notaio per la redazione del verbale.

#### Articolo 11

L'Assemblea ordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino la maggioranza dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea straordinaria delibera, in prima e in seconda convocazione, con la presenza ed il voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i due terzi dell'intero capitale sociale.

L'Assemblea può essere tenuta con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, collegati mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci. In particolare, è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche per mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il soggetto verbalizzante.

E' ammesso il voto per corrispondenza e in tal caso il testo della delibera da adottare deve essere preventivamente comunicato ai soci che votano per corrispondenza, in modo da consentire loro di prenderne visione tempestivamente prima di esprimere il proprio voto, il tutto in conformità al regolamento eventualmente approvato dall'assemblea ai sensi dell'articolo 2364 n. 6 c.c..

#### Articolo 12

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità di legge e del presente Statuto, sono obbligatorie per tutti i Soci, ancorchè dissenzienti o assenti.

#### TITOLO IV

#### Amministrazione

#### Articolo 13

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a undici membri secondo deliberazione dell'Assemblea. La durata del loro mandato è da uno a tre anni e verrà stabilita di volta in volta dall'assemblea al momento della nomina. Essi sono rieleggibili.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere scelti anche fra persone che non siano Soci.

Qualora per dimissioni o per altra causa, venga a mancare prima della scadenza del mandato più della metà degli Amministratori, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio e si deve convocare l'Assemblea per le nuove nomine.

Ai membri del Consiglio spetta, oltre al compenso nella misura che verrà annualmente stabilita dall'Assemblea, il rimborso delle spese sostenute per ragioni

del loro ufficio; per le eventuali remunerazioni degli Amministratori investiti di particolari incarichi vale il disposto dell'art. 2389 comma 3 del Codice Civile.

L'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

#### Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio seno il Presidente, ove l'Assemblea non vi abbia provveduto, e uno o più Vice Presidenti che restano in carica per tutta la durata del loro mandato di Amministratori.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente e l'Amministratore più anziano di età.

#### Articolo 15

Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la Sede sociale o altrove dal Presidente o da chi ne fa le veci, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre membri del Consiglio o dei Sindaci effettivi.

La convocazione deve essere fatta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, telegramma o fax o posta elettronica con avviso di ricevimento da spedire almeno sei giorni liberi prima di quello fissato per la riunione; in caso di urgenza detto termine è ridotto a due giorni.

L'avviso di convocazione conterrà l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza nonché l'elenco delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri e la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale ed, in difetto di convocazione, con la presenza di tutti i suoi membri e dei Sindaci Effettivi.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Le deliberazioni si prendono con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni debbono essere constatate in verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, sono firmati dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario.

#### Articolo 16

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione della società.

Il Consiglio può delegare al Presidente, ad uno dei suoi membri e ad un Comitato Esecutivo le attribuzioni o le facoltà che ritiene opportune, salve le limitazioni previste dalla legge.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni e dei propri poteri al Presidente, al Vice Presidente, se nominato, ed a uno o più Amministratori Delegati, determinandone i limiti della delega.

L'Organo Amministrativo può nominare Direttori, Procuratori ad negotia per determinati atti o categorie di atti, e procuratori speciali.

#### Articolo 17

Qualora il Consiglio di Amministrazione deliberi di costituire un Comitato Esecutivo, ne fisserà la durata e determinerà i poteri nei limiti di cui all'art. 2381 del Codice Civile.

Fanno parte di diritto del Comitato Esecutivo il Presidente, i Vice Presidenti e gli Amministratori Delegati.

Il Comitato Esecutivo sarà presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato può altresì nominare un Segretario, anche estraneo al Comitato stesso.

Il Comitato Esecutivo viene convocato presso la sede sociale od altrove con lettera da riceversi o telegramma o fax o posta elettronica con conferma di ricezione da spedire almeno due giorni prima di quello fissato per la riunione.

Le riunioni del Comitato Esecutivo sono valide se è presente la maggioranza dei suoi membri, la maggioranza dei componenti il Collegio Sindacale e le sue deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti.

Le deliberazioni del Comitato sono constatate da verbale, firmato dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal Segretario, se nominato.

#### Articolo 18

La rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente, ai Vice Presidenti e, disgiuntamente, agli Amministratori Delegati se nominati.

#### Articolo 19

Salvo diversa delibera della assemblea, anche in sede ordinaria, gli Amministratori non possono esercitare per conto proprio od altrui una attività concorrente con quella della società.

### TITOLO V

#### Collegio Sindacale

##### Articolo 20

Il Collegio Sindacale si compone di tre Sindaci Effettivi e due Supplenti.

L'Assemblea ordinaria provvederà, a norma di legge, alla nomina del Collegio Sindacale, alla designazione del Presidente e alla determinazione del loro compenso.

Al Collegio Sindacale oltre al controllo della gestione potrà essere anche attribuito, qualora sia consentito dalle norme tempo per tempo in vigore, il controllo contabile ove non attribuito al Revisore Contabile.

#### Il Revisore Contabile

##### Articolo 21

Il revisore o la società incaricata del controllo contabile, anche mediante scambi di informazioni con il collegio sindacale, ha i compiti previsti dagli articoli 2409 e seguenti del Codice Civile.

### TITOLO VI

#### Bilancio ed utili

##### Articolo 22

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione procede alla formazione del bilancio sociale.

##### Articolo 23

Gli utili netti risultanti dal bilancio, regolarmente approvato, dedotta la quota di riserva legale, sono distribuiti ai Soci salvo diverse deliberazioni dell'Assemblea.

##### Articolo 24

Il pagamento dei dividendi sarà effettuato presso le casse designate dal Consiglio di Amministrazione con decorrenza dalla data che all'uopo sarà fissata.

##### Articolo 25

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui divennero solvibili si prescrivono a favore della Società.

##### Articolo 26

I finanziamenti effettuati dai soci a favore della società si intendono infruttiferi, anche se non proporzionali alle azioni possedute, salvo diversa espressa delibera dell'Assemblea ordinaria. I finanziamenti con diritto a restituzione della somma versata potranno essere effettuati a favore della società in base alla normativa di legge tempo per tempo in vigore.

##### Articolo 27

L'assemblea ordinaria può deliberare ai sensi dell'art. 2447-bis e seguenti del Codice Civile la costituzione di uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare.

### TITOLO VII

#### Scioglimento

##### Articolo 28

Addivenendosi in qualunque momento e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società, l'Assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori precisandone i poteri.

#### Clausola Compromissoria

##### Articolo 29

In caso di controversia tra i Soci relativamente a questioni sociali e tra i Soci e la Società sulla interpretazione ed esecuzione del presente statuto, la stessa verrà deferita al giudizio di un arbitro amichevole compositore scelto, su richiesta anche di una sola parte contendente, dal Presidente del Tribunale di Parma che giudicherà inappellabilmente e senza formalità di procedura.

Rinvio  
Articolo 30

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

FIRMATI: MANFREDO MANFREDI - GIULIO ALMANZI

COPIA CONFORME SU SUPPORTO INFORMATICO CONFORME ALL'ORIGINALE DEL DOCUMENTO SU SUPPORTO CARTACEO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 COMMA 3 DEL DPR N. 445/2000, CHE SI TRASMETTE IN TERMINI UTILI DI REGISTRAZIONE AD USO DEL REGISTRO DELLE IMPRESE.

ATTO REGISTRATO PRESSO L'AGENZIA DELLE ENTRATE DI PARMA IN DATA 08/10/2004 AL N. 101860.

IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE TRAMITE LA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA AUTORIZZAZIONE N. 28063/89 ESTESA CON NOTA 6616/2000 DEL 12/07/2000 DEL MINISTERO DELLE FINANZE - AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI PARMA.